

COMUNICAZIONI DEI BENEFICIARI DI SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ATTIVITÀ DI LAVORO E ALTRE VARIAZIONI

Il presente modello va compilato dai beneficiari del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), qualora ricorrano le condizioni riportate di seguito.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede l'obbligo di comunicazioni successive da parte del beneficiario del SFL di eventi sopravvenuti che potrebbero incidere sul diritto del beneficio originariamente spettante.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

In caso di avvio dell'attività da lavoro dipendente la comunicazione **deve essere effettuata entro 30 giorni**, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

L'avvio dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, invece, deve essere comunicato **entro il giorno antecedente** l'inizio dell'attività stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Pertanto, fermo restando quanto sopra precisato, è fatto obbligo per il percettore del SFL di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura, a pena di decadenza dal beneficio, entro 15 giorni dall'evento modificativo, con il presente modello "SFL-Com Esteso", presso Enti di Patronato o presso l'INPS. Dal 1° gennaio 2024 il presente modello potrà essere presentato anche tramite i CAF.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il presente modello va utilizzato per comunicare le variazioni della situazione lavorativa nelle forme di **avvio di un'attività di lavoro dipendente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione**, anche se svolta all'estero, intervenute **in corso di fruizione** del SFL, da parte del percettore di SFL o di un componente del nucleo familiare.

- a. **In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente** - occorre comunicare l'avvio dell'attività lavorativa e indicare il reddito complessivo, previsto per l'anno solare di avvio dell'attività. Qualora l'attività di lavoro subordinato, già comunicata, si protragga nel corso dell'anno successivo, la compilazione del modello SFL-Com Esteso deve avvenire entro il successivo mese di gennaio. Ad esempio, se in sede di domanda a settembre 2023 è stata dichiarata attività subordinata che si protrae nel corso dell'anno solare successivo 2024, dovrà essere compilato il modello SFL-Com Esteso entro il mese di gennaio 2024. **Il reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui. Il reddito eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello di variazione e fino a quando il maggior reddito non è percepito nell'ISEE per l'intera annualità. I redditi da lavoro dipendente da considerare e indicare** devono essere comprensivi dei redditi relativi a eventuali precedenti modelli SFL-Com Esteso, riferiti allo stesso anno solare. Se,

ad esempio, un componente del nucleo ha dichiarato, mediante il modello SFL-Com Esteso, un reddito presunto per il 2023 pari a 3.000 euro a seguito di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in caso di cessazione anticipata di tale contratto, qualora il reddito presunto comunicato risulti inferiore a quello effettivamente percepito, la variazione può essere comunicata con un nuovo modello SFL-Com Esteso.

Analoga situazione in caso di proroga del contratto a tempo determinato: nel modello SFL-Com Esteso andrà indicato l'importo complessivo di quanto già percepito dal primo contratto e del reddito presunto del secondo contratto, sempre con riferimento all'anno solare in corso, per l'intero importo.

- b. **Nel caso di attività autonome o d'impresa, la prima comunicazione deve riguardare il solo avvio dell'attività di lavoro (senza alcuna comunicazione del reddito) e dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare, con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre.** Così, ad esempio, entro il giorno 15 del mese di aprile dovrà essere effettuata la comunicazione relativa al 1° trimestre (gennaio-marzo), entro il 15 luglio devono essere trasmesse le comunicazioni relative al 2° trimestre (aprile-giugno), ecc., con l'indicazione del reddito percepito nel trimestre; il reddito è individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. **Ai fini della corretta compilazione, il reddito da lavoro complessivamente percepito dall'intero nucleo familiare non influisce sul riconoscimento del beneficio entro il limite massimo di 3.000 euro annui lordi.** Il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale. Il beneficio è successivamente aggiornato entro il 15 del mese successivo alla conclusione di ogni trimestre solare, avendo a riferimento il trimestre appena concluso.
- c. **Sopravvenienza**, successivamente alla domanda, **della sottoposizione a misura cautelare personale, a misure di prevenzione o di condanne in via definitiva o adottate ai sensi dell'articolo 444 e ss. del codice di procedura penale (c.p.p.).**
- d. Sopravvenienza, **successivamente alla domanda**, della residenza in strutture a totale carico pubblico.
- e. **Presentazione dimissioni volontarie** dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604.
- f. Entro 15 giorni, ogni **variazione del patrimonio immobiliare** che comporti la perdita dei requisiti va comunicata. In particolare, dovrà essere comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare intervenuta rispetto a quanto è presente nell'attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. La perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro. Pertanto, andrà comunicato l'acquisto di terreni o seconde case che comporti il superamento della predetta soglia.
Entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU, ogni variazione del **patrimonio mobiliare** che comporti la variazione dei requisiti.
- g. Entro 15 giorni, la notizia dell'acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie previste per il patrimonio mobiliare, avvenuta **a seguito di donazione, successione o vincita, che comporti la perdita dei requisiti di legge.** Così, ad esempio, può accadere che a fronte di un valore nullo del patrimonio mobiliare indicato in DSU, si riceva una donazione che fa superare la soglia del patrimonio mobiliare prevista per accedere al beneficio SFL. In tale caso la variazione deve essere comunicata entro 15 giorni. Resta fermo il divieto dell'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
- h. Entro 15 giorni, ogni variazione relativa al **possesso dei beni durevoli.** Dovranno essere comunicati l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, navi, imbarcazioni da diporto, ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti previsti dalla norma. Ad esempio, l'acquisto di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 c.c., ovvero di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 c.c., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, con esclusione di quelli per i quali è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL SFL

PROTOCOLLO INPS DI DOMANDA DI SFL

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DICHIARANTE IN QUALITÀ DI RICHIEDENTE IL SFL O APPARTENENTE AL SUO NUCLEO FAMILIARE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Data di

Comune di nascita

Prov.

Stato

Consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (articoli 48, 73, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000):

MODELLO ESTESO

(da compilare se si è già beneficiari della prestazione SFL)

COMUNICAZIONI DELLA VARIAZIONE LAVORATIVA *(da compilare qualora applicabile)*

Dichiaro, di svolgere le seguenti attività lavorative nel corso di erogazione di SFL:

- attività di **lavoro dipendente**, con un reddito previsto per l'anno in corso pari a euro _____ * lordi annui
- attività **lavorativa autonoma/impresa**, a far data dal _____.
Dalla suddetta attività e dalle ulteriori attività della stessa fattispecie, già precedentemente avviate, è derivato un reddito per il trimestre 1° 2° 3° 4° dell'anno _____, per euro _____ *
- che l'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale è cessata in data _____.

* Ai fini della valutazione delle soglie reddituali sarà preso in considerazione solamente l'importo eccedente i 3.000 euro lordi annui per l'intero nucleo familiare.

I dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati per aggiornare il valore degli indicatori economici del reddito familiare, ai fini del diritto al beneficio.

ULTERIORI COMUNICAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE

(da compilare qualora applicabile e solo per il modello presentato dal richiedente)

Dichiaro che:

- in data _____ ho presentato dimissioni volontarie dal lavoro, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996, n. 604
- a partire dal _____ sono sottoposto a misura cautelare personale, a misure di prevenzione o condannato con sentenza definitiva o adottata ai sensi dell'articolo 444 e ss. del c.p.p..

Dichiaro che in data _____ si sono verificate le seguenti variazioni:

- sono variati i dati del patrimonio mobiliare/immobiliare, dichiarati ai fini ISEE comportando la perdita del requisito;
- è variata la situazione del possesso di beni durevoli, dichiarati ai fini ISEE comportando la perdita del requisito;
- è interrotta la residenza continuativa in Italia comportando la perdita del requisito.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modello ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000 rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze previste per chi rende dichiarazioni false (articoli 48, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000).

Data

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

I dati contenuti nella domanda di SFL (Supporto per la Formazione e il Lavoro) – presentata dagli interessati mediante modalità telematiche oppure presso gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 o i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1 gennaio 2024, previa stipula di una convenzione con l'Istituto (INPS) – sono trasmessi all'INPS per l'istruttoria dei relativi procedimenti e la concessione dei benefici richiesti. Il trattamento dei dati personali da parte dell'INPS, compresi quelli appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento UE), per le finalità di riconoscimento ed erogazione dei benefici ai sensi del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 e per lo svolgimento delle eventuali altre funzioni istituzionali connesse e rispetto di obblighi di legge, è effettuato, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE medesimo, e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali le informazioni sono raccolte in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza (artt. da 5 a 11 Regolamento UE) e sarà svolto da dipendenti dell'INPS, che operano sotto la sua autorità diretta, appositamente autorizzati ed istruiti.

Solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.

Ai fini del riconoscimento dei benefici, l'INPS verifica il possesso e i requisiti, anche ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per l'accesso agli stessi sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi (ad esempio ISEE) e in quelli delle amministrazioni detentrici dei dati rilevanti, attraverso un collegamento telematico a tal fine attivato; in tale ambito, a titolo esemplificativo, si individuano i collegamenti con l'Anagrafe tributaria, il Pubblico registro automobilistico, l'Anagrafe nazionale della popolazione residente e i Comuni per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno e l'accertamento tramite Casellario giudiziale. L'INPS riceve, altresì, dall'Autorità giudiziaria precedente i dati relativi alle condanne penali e i reati in caso di sospensione del beneficio.

Nei casi e nei modi previsti dalla normativa di riferimento, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti pubblici o privati, che agiscono in qualità di titolari del trattamento, Guardia di Finanza, INAIL e INL, e possono operare nei limiti strettamente necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

(segue)

Una volta riconosciuto il beneficiario, l'Istituto, inoltre, come previsto per legge e per le finalità di rispettiva competenza, mette a disposizione del Sistema informativo per l' inclusione sociale e lavorativa (SIISL) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati identificativi del beneficiario, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto allo stesso e ogni altra informazione relativa al beneficiario necessaria alla attuazione della misura ai fini della convocazione presso i Centri per l'impiego per la definizione dei Patti di servizio personalizzati, nonché le informazioni relative alla profilazione occupazionale, anche attraverso le informazioni necessarie acquisite presso il MIM, in riferimento agli obblighi di istruzione, presso l'ANPAL in riferimento alla condizione lavorativa. Nell'ambito del SIISL rientrano due piattaforme digitali una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l'impiego e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il Coordinamento dei Comuni. Le informazioni necessarie sono rese disponibili al SIISL per le rispettive competenze degli enti che vi accedono. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, più nello specifico, nel rispetto di quanto previsto dal decreto attuativo dell'articolo 4 comma 7 nonché dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante. È esclusa la diffusione dei dati trattati in assenza di espressa base giuridica legittimante. Il conferimento dei dati non indicati nel modulo di domanda con asterisco è obbligatorio per ottenere la prestazione e per consentire all'INPS di porre in essere gli adempimenti ad essa connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti, oltre che, in taluni casi individuati dalla normativa di riferimento, anche l'applicazione di sanzioni. I dati necessari all'erogazione dei benefici di SFL saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione medesima, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di SFL non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego. Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. Nei casi di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, gli interessati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano e/o di verificarne l'utilizzo fatto dall'INPS. Gli interessati, inoltre, hanno il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; per le ipotesi previste dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina di alcuni trattamenti, possono altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it). Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti è effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'articolo 77 del Regolamento UE stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento UE. Altre informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it. I contenuti della presente informativa sono riferibili anche al trattamento effettuato dall'INPS nei confronti degli altri componenti il nucleo familiare ai quali il richiedente è tenuto a dichiarare nel modulo di dover dare notizia. Ulteriori informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE sono predisposte e diffuse a cura degli altri titolari del trattamento che operano nell'ambito del procedimento di erogazione del SFL.